

Mantova, lì **11 Maggio 2013**
Circolare N. 16/2013

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

CERTIFICATI ANTIMAFIA

Per quanto attiene alla **normativa antimafia** evidenziamo la novità relativa all'ampliamento dei soggetti e operatori economici che devono essere in possesso dei requisiti antimafia, così come previsto dal "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" entrato pienamente in vigore il 13 febbraio 2013.

I soggetti obbligati alla dimostrazione di tali requisiti **non sono solo:**

- i legali rappresentanti o
- gli amministratori o
- i titolari di imprese individuali,

ma pure:

- tutti i soggetti membri del collegio sindacale,
- il sindaco effettivo,
- il socio unico di società di capitali e
- altre persone fisiche specificamente individuate nell'art. 85 del "Codice antimafia" (D.Lgs. 159/2011).

Soggetti che devono possedere i requisiti:

- **impresa individuale:** titolare e direttore tecnico (*ove previsto*)

- **associazioni:**

- a) legale rappresentante
- b) membri del collegio sindacale
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società di capitali:**

- a) tutti gli amministratori
- b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- c) socio in caso di società con socio unico
- d) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società cooperative:**

- a) tutti gli amministratori
- b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
- c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **consorzi:**

- a) tutti gli amministratori
- b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

- **società consortili:**

- a) tutti gli amministratori
- b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - **Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;**
 - **Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:**
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - **Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;**
 - **Servizi amministrativi;**
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio

- d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
 - e) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- **gruppi europei di interesse economico**: legale rappresentante
 - **società semplice e società in nome collettivo**:
 - a) tutti i soci
 - b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - **società in accomandita semplice**:
 - a) tutti i soci accomandatari
 - b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - **società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**:
 - a) rappresentante stabile in Italia
 - b) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - **società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia**:
 - a) tutti gli amministratori
 - b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
 - c) membri del collegio sindacale/sindaco unico
 - d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
 - **raggruppamenti temporanei di imprese**: tutte le imprese costituenti il raggruppamento

L'informazione antimafia, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

Certificati camerali con dicitura antimafia

Si rende noto che ai sensi di quanto previsto dal nuovo codice delle leggi antimafia, a decorrere dal 13 febbraio 2013 **non verranno più erogati certificati camerali con "dicitura antimafia"**.

Nel periodo transitorio che si apre il 13 febbraio e che terminerà con l'attivazione della banca dati nazionale, *alla quale potranno collegarsi le Pubbliche Amministrazioni*, la documentazione antimafia dovrà essere richiesta alla Prefettura competente ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2, del citato codice.

MECCATRONICA: disciplina dell'attività di autoriparazione

Relativamente alla **meccatronica** comunichiamo che dal 5 gennaio 2013 la disciplina dell'attività di autoriparazione è stata significativamente modificata dalla Legge n. 224/2012 che ha unificato nella **nuova sezione della meccatronica** le precedenti due sezioni:

- meccanica-motoristica ed
- elettrauto,

inoltre ha previsto specifiche e particolari disposizioni relative al sistema dei requisiti tecnico-professionali approntando uno speciale regime transitorio per le imprese già operanti nel settore.

A tal proposito le Camere di commercio della Lombardia hanno dato piena applicazione alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 marzo u.s., attenta a non ostacolare l'esercizio di nuove attività economiche nel settore

della meccatronica, predisponendo un modello di dichiarazione sostitutiva unificata a livello regionale per la particolare dimostrazione dei requisiti maturati sulla base di una pregressa esperienza professionale svolta negli ex settori di elettrauto o di meccanica-motoristica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMPRESE GIA' IN ATTIVITÀ ALLA DATA DEL 5 GENNAIO 2013

1. Le imprese già abilitate sia alle attività di meccanica-motoristica che alle attività di elettrauto **sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica** e verrà effettuato d'ufficio il relativo adeguamento alla nuova abilitazione della meccatronica.

Tuttavia, **qualora l'impresa risulti abilitata da due differenti responsabili tecnici:**

- uno per la soppressa sezione meccanica-motoristica,
- uno per l'elettrauto,

l'impresa sarà comunque abilitata di diritto per la meccatronica, ferma restando la necessità per i preposti di qualificarsi secondo le modalità esposte al successivo punto 2.

2. Le imprese abilitate alle attività di meccanica-motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per cinque anni ovvero fino al 5 gennaio 2018.

Entro i cinque anni le imprese dovranno estendere l'abilitazione delle persone preposte alla gestione tecnica all'intero settore della meccatronica, in via alternativa, tramite:

- la frequenza del responsabile tecnico agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta;
- la dimostrazione di un'esperienza professionale qualificata e documentata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'interessato nel settore di attività non posseduta, secondo le modalità di cui al punto c) del paragrafo precedente in quanto valevole sia per le nuove imprese che per le imprese già in essere;
- la rivalutazione del titolo di studio.


3. Deroga per i responsabili tecnici che hanno più di cinquantacinque anni, ovvero il soggetto preposto alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013 (nato entro il 4 gennaio 1958) può proseguire l'attività di meccanica-motoristica o di elettrauto fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Si chiede alle aziende clienti che operano nel settore di verificare la posizione dei preposti e segnalare allo studio eventuali variazioni e/o situazioni da comunicare alla Camera di Commercio per la regolarizzazione della posizione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it